



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 2 ottobre 2009
(OR. en)**

13606/09

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0079 (COD)**

**ATO 97
AGRI 390
COMER 154**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 733/2008 relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil**

REGOLAMENTO (CE) N. .../2009 DEL CONSIGLIO

del

**che modifica il regolamento (CE) n. 733/2008 relativo alle condizioni
d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito
dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 733/2008 del 15 luglio 2008¹, versione codificata dell'abrogato regolamento (CEE) n. 737/90 relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil², ha fissato le tolleranze massime di radioattività per i prodotti agricoli originari di paesi terzi e destinati all'alimentazione umana, che devono essere rispettate per quanto concerne le importazioni e riguardo alle quali gli Stati membri devono effettuare controlli. Tuttavia il regolamento (CE) n. 733/2008 scade il 31 marzo 2010.
- (2) La contaminazione da cesio radioattivo di alcuni prodotti agricoli originari dei paesi terzi più colpiti dall'incidente di Cernobil è tuttora superiore alle tolleranze massime di radioattività stabilite dal regolamento (CE) n. 733/2008.
- (3) È scientificamente provato che la durata della contaminazione da cesio-137 a seguito dell'incidente di Cernobil, per un certo numero di prodotti derivati da specie che vivono e crescono nelle foreste e nelle aree boschive, è dovuta essenzialmente al periodo fisico di semitrasformazione di questo radionuclide, pari a trent'anni.
- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 733/2008,

¹ GU L 201 del 30.7.2008, pag. 1.

² GU L 82 del 29.3.1990, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 7, secondo comma, del regolamento (CE) n. 733/2008 è sostituito dal seguente:

"Esso cessa di produrre effetti:

1. il 31 marzo 2020, salvo diversa decisione del Consiglio adottata anteriormente a tale data, in particolare qualora l'elenco dei prodotti esclusi di cui all'articolo 4 dovesse comprendere tutti i prodotti atti all'alimentazione umana ai quali si applica il presente regolamento;
2. al momento dell'entrata in vigore del regolamento della Commissione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (Euratom) n. 3954/87, se tale entrata in vigore ha luogo prima del 31 marzo 2020."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
